



[seduta svoltasi in presenza presso l'Ufficio del Sindaco]

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE **SI**

SEGRETERIA GENERALE

Prot. Corr. n.:

OGGETTO: approvazione delle "Linee guida in materia di Whistleblowing"

Adottata nella seduta del 25/11/2024

Presenti i componenti di seguito indicati:

		Presente / Assente
Roberto Dipiazza	Sindaco	Presente
Serena Tonel	Vice Sindaco	Assente
Elisa Lodi	Assessore	Presente
Everest Bertoli	Assessore	Presente
Giorgio Rossi	Assessore	Presente
Sandra Savino	Assessore	Assente
Maurizio De Blasio	Assessore	Presente
Stefano Avian	Assessore	Presente
Michele Babuder	Assessore	Presente
Massimo Tognolli	Assessore	Presente
Caterina de Gavardo	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale **dott. Giampaolo GIUNTA.**

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco **Roberto DIPIAZZA.**

ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni l'atto viene pubblicato all'**Albo Pretorio** dal 29/11/2024 al 13/12/2024.

OGGETTO: approvazione delle “Linee guida in materia di *Whistleblowing*”

Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza, a seguito di un’istruttoria svolta dal Segretario Generale, dott. Giampaolo Giunta, nella sua qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (*inde* anche RPCT)

PREMESSO che:

- Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, efficace dal 15.07.2023, ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, e ha recato, altresì, nuove disposizioni circa la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. *Whistleblowing*);
- il citato decreto si inserisce nell’ambito delle misure finalizzate a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione e ha apportato diverse innovazioni nella disciplina del *whistleblowing*, sia ampliando il novero dei soggetti che possono essere protetti per le segnalazioni e le denunce, sia individuando in maniera chiara i diversi possibili canali di segnalazione e le rispettive condizioni di accesso;
- l’art. 4 del d.lgs. 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico attivino propri canali interni di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, di quella coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, oltre che del contenuto della segnalazione e relativa documentazione;
- in ottemperanza dell’art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, l’ANAC ha approvato con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni*”

esterne”; tali linee guida, seppur incentrate sulla disciplina della presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, forniscono indicazioni e principi che gli enti pubblici devono tenere conto nell’attivazione dei propri canali interni, prescrivendo che le procedure per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni siano definite da un atto organizzativo adottato dall’organo di indirizzo;

- tali indicazioni sono state confermate e integrate dall’ANAC nelle “*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*”, di prossima approvazione e attualmente pubblicate in consultazione sul sito istituzionale dell’Autorità;
- l’art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023 prevede che “*i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [...] affidano a quest’ultimo, [...] la gestione del canale di segnalazione interna*”;

PRESO ATTO che attualmente il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è ricoperto dal Segretario generale, dr. Giampaolo Giunta, giusta determinazione sindacale n. 4475/202, e quindi, ai sensi del poc’anzi citato articolo 4 comma 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale interno di segnalazione degli illeciti è affidata *ex lege* a quest’ultimo, con l’assistenza dell’ufficio “Anticorruzione e Trasparenza”, tra le cui funzioni figura il supporto del RPCT nello svolgimento dei suoi compiti;

DATO ATTO che:

- a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 24/2023, il Segretario generale e RPCT, nella sua qualità di gestore delle segnalazioni e coadiuvato dal suddetto ufficio di supporto, ha rivisto le procedure interne in materia di *whistleblowing*, già adottate all’indomani dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto ad opera della L. 190/2012 e fin’ora disciplinate all’interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allo scopo di renderle conformi al nuovo dettato normativo;
- in particolare, al fine di adeguare il canale interno scritto di segnalazione

agli standard di riservatezza richiesti dal decreto, con determinazione n. 3951/2024 del Segretario generale nella sua qualità di RPCT, è stata acquisita una piattaforma gratuita basata sul software GlobaLeaks, realizzato e mantenuto, nell'ambito del progetto WhistleblowingIT, da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. in collaborazione con Trasparency International Italia;

- l'adozione di tale piattaforma è stata previamente condivisa con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Ente, il quale ha confermato la sicurezza dello strumento dal punto di vista della protezione dei dati personali inseriti nella stessa;

RITENUTO, quindi, di adottare, in conformità con le prescrizioni ANAC, con apposito atto organizzativo delle linee guida contenenti le procedure per il ricevimento e la gestione del canale interno di segnalazione degli illeciti;

PRESO ATTO che tali linee guida, elaborate a seguito di un'apposita istruttoria del Segretario generale, coadiuvato dall'ufficio "Anticorruzione e Trasparenza", sono contenute in apposito documento allegato;

RITENUTA la competenza dell'organo esecutivo all'adozione delle linee guida in materia di *whistleblowing* trattandosi di un atto organizzativo alla luce di quanto previsto dall'art. 48 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, nell'individuare le competenze della Giunta comunale, prevede al comma 3 che *"è, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi [...]"*, oltre che dall'art. 75, comma 6, dello Statuto comunale, il quale stabilisce che *"Spetta inoltre alla Giunta comunale l'adozione di atti normativi di natura organizzativa [come quello in oggetto], di direttive generali, anche di tipo interpretativo ed applicativo, la definizione di obiettivi, priorità, piani programmi per lo svolgimento dell'azione amministrativa e la gestione dell'Attività"*;

RITENUTO di proporre l'immediata eseguibilità, stante la necessità di

pubblicare e rendere disponibile la piattaforma digitale di segnalazione degli illeciti nei tempi previsti dal contratto di servizio concluso con la società fornitrice Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati, e con la precisazione che il parere di regolarità tecnica è reso dal Segretario Generale in forza delle funzioni ad esso attribuite dall'art. 97, comma 2, TUEL in base al quale egli *“svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente [...]”* e nella sua qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per quanto attiene alle necessità e agli obblighi di trasparenza sottesi alla relazione.

Sentite le rappresentanze sindacali

LA GIUNTA COMUNALE

d e l i b e r a

1. di approvare le *“Linee guida in materia di whistleblowing”*, allegate al presente provvedimento quale parte integrante.

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di pubblicare e rendere disponibile la piattaforma digitale di segnalazione degli illeciti nei tempi previsti dal contratto di servizio concluso con la società fornitrice Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. .



**comune di trieste
giunta comunale**

SEGRETERIA GENERALE

Proposta di deliberazione: approvazione delle “Linee guida in materia di Whistleblowing”

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi degli artt. 49 e 97, co. 2 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Segretario generale
dr. Giampaolo GIUNTA

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*



SEGRETERIA GENERALE

Prot n.

Proposta di deliberazione: approvazione delle "Linee guida in materia di Whistleblowing"

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **non dovuto**

Eventuali motivazioni:

	LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE <i>dott.ssa Francesca Dambrosi</i>
--	---

Trieste, <i>vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</i>
--	---

Il Sindaco Roberto Dipiazza fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 25/11/2024.

La suestesa deliberazione assume il n. **643**.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Giampaolo Giunta

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 25/11/2024 17:25:12

NOME: ROBERTO DIPIAZZA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 26/11/2024 10:03:17



e di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321



Linee Guida in materia di whistleblowing

SOMMARIO

1. Premessa.....	Pag. 1
2. Riferimenti normativi.....	Pag. 1
3. Ambito soggettivo.....	Pag. 2
4. Ambito oggettivo.....	Pag. 2
5. I canali di segnalazione.....	Pag. 3
5.1 Il canale interno.....	Pag. 3
5.1.1 Gestore delle segnalazioni.....	Pag. 4
5.1.2 Attività del Gestore delle segnalazioni.....	Pag. 4
5.2 Il canale esterno.....	Pag. 5
5.3 Il canale di divulgazione.....	Pag. 6
6. Tutela della riservatezza.....	Pag. 7
7. La Gestione dei dati personali.....	Pag. 8

I. Premessa

Le presenti linee guida sono state predisposte per la prima volta in occasione dell'applicazione, a partire dal 15 luglio 2023, delle disposizioni previste dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il quale, recependo la Direttiva UE 2019/1937, ha innovato la disciplina della tutela delle persone che segnalano la violazione di disposizioni normative di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo (c.d. whistleblowing).

La nuova normativa è intervenuta su svariati aspetti della disciplina del whistleblowing, sia ampliando il novero dei soggetti che possono essere protetti per le segnalazioni e le denunce, sia individuando in maniera chiara i diversi possibili canali di segnalazione e le rispettive condizioni di accesso.

L'intento delle presenti linee guida è quello di fornire indicazioni operative su come l'istituto è applicato all'interno del Comune di Trieste.

2. Riferimenti normativi

La protezione delle persone che segnalano la violazione delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione Europea trova fondamento in numerose disposizioni di legge tra le quali le principali sono:

- L. 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la protezione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;;
- L. 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 190”*;
- Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano la violazione delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)”*;
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2019/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

3. Ambito soggettivo

Il decreto legislativo n. 24/2023 ha ampliato notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti di cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione a prescindere dal canale in concreto utilizzato.

Limitando la disamina ai casi che possono venire in rilievo con riferimento al Comune di Trieste, i soggetti tutelati sono:

- personale dipendente;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Comune di Trieste;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Comune di Trieste;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente alla costituzione del rapporto giuridico. Il decreto legislativo, infatti, specifica che la tutela si applica anche:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4).

4. Ambito oggettivo

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le **violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea**. L'obiettivo perseguito dal legislatore con la disciplina in esame è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

A tal proposito è opportuno specificare che per **violazione** si intendono i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. Le violazioni del diritto nazionale che vengono in rilievo possono riguardare in particolare:

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- illeciti penali;
- illeciti contabili.

La protezione **non si applica**, invece, alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, compresi quelli con le figure gerarchicamente sovraordinate.

5. I canali di segnalazione

Il decreto legislativo, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. Infatti, il segnalante, oltre a potersi rivolgere all'amministrazione di appartenenza, può, nei casi previsti dalla normativa e successivamente meglio descritti, fare ricorso al c.d. "canale esterno" attivato presso l'ANAC o effettuare una divulgazione pubblica.

Di seguito verranno trattati più nel dettaglio i requisiti di accesso e la procedura da seguire con riferimento a ciascun canale di segnalazione.

Si precisa, inoltre, che il soggetto segnalante può in ogni caso rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

5.1 Il canale interno

Attraverso l'utilizzo del c.d. "canale interno" di segnalazione il soggetto si rivolge all'amministrazione cui è collegato e in cui si è verificata la violazione lamentata. Tale canale è quello privilegiato dal legislatore, in quanto ritenuto più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. Si ricorda, infatti, che **la disciplina in esame ha come obiettivo ultimo quello di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale delle organizzazioni, in modo da contribuire alla prevenzione e all'accertamento di eventuali violazioni delle norme di legge e al miglioramento delle singole organizzazioni.**

Nel Comune di Trieste sono state attivate le seguenti forme di segnalazione:

- **Canale scritto**: è possibile fare una segnalazione scritta attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma informatica crittografata, messa a disposizione dall'Ente e fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

La piattaforma è raggiungibile dalla pagina "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Segnalazioni d'illecito – whistleblowing¹". Accedendo alla piattaforma si ha a disposizione un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

- **Canale orale**: è possibile fare una segnalazione in forma orale, richiedendo al gestore la disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le

1 <https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/segnalazioni-di-illecito-whistleblowing/>

segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

5.1.1 Gestore delle Segnalazioni

Il canale interno di segnalazione degli illeciti è gestito dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), incarico attualmente ricoperto dal Segretario generale p.t., dr. Giampaolo Giunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.lgd. 24/2023. Il Gestore è coadiuvato dal personale assegnato all'ufficio di supporto e cioè l'ufficio "Anticorruzione e Trasparenza". Il personale di supporto è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza che fanno capo al Gestore.

Inoltre, in caso di assenza del RPCT, la gestione delle segnalazioni di illecito è affidata al Vicesegretario generale, ruolo attualmente ricoperto dal, tra l'altro, Direttore generale p.t., dr. Fabio Lorenzut. Quest'ultimo, infatti, possiede la formazione adeguata a ricoprire il ruolo, in quanto unico soggetto ad aver in passato svolto le funzioni di RPCT all'interno dell'Ente nei casi di vacanza, assenza, impedimento del Segretario generale. Nell'ipotesi, invece, di assenza del personale assegnato all'ufficio "Anticorruzione e trasparenza", la gestione è assicurata dal personale presente in servizio e dal RPCT.

Nell'ipotesi in cui il gestore o il personale assegnato all'ufficio di supporto si trovi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui agli artt. 51 c.p.c. e agli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013, l'interessato dichiara il conflitto di interesse e si astiene dalla trattazione della pratica che verrà riassegnata tramite lo stesso schema dei casi di assenza.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi il personale assegnato all'ufficio "Anticorruzione e Trasparenza", il segnalante dovrà rivolgersi direttamente al RPCT attivando il canale orale e cioè con la richiesta di un colloquio riservato, specificando che la segnalazione riguarda il personale dell'ufficio di supporto. Qualora, invece, la segnalazione dovesse riguardare il RPCT, è necessario attivare il canale esterno di segnalazione (v. par. 5.2).

5.1.2 Attività del Gestore delle segnalazioni

Una volta ricevuta la segnalazione, il Gestore avrà cura di rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa. Tale avviso non implica, per il Gestore, alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, ma assume un carattere meramente informativo nei confronti della persona segnalante.

Il Gestore esamina preliminarmente l'attendibilità e la complessità dei fatti segnalati e, quindi, decide se avviare un'istruttoria per il compimento degli accertamenti necessari o se dichiarare la segnalazione inammissibile.

Nel corso della fase preliminare e dell'istruttoria il Gestore mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante. Ove ritenuto necessario, al segnalante potranno essere richieste integrazioni rispetto a quanto riferito. Nel caso in cui non vengano fornite le integrazioni richieste, il Gestore potrà dichiarare inammissibile la segnalazione o archivarla, fornendo in ogni caso alla persona segnalante la motivazione della decisione.

Una volta appurato che la segnalazione è ammissibile, il Gestore può procedere con l'istruttoria vera e propria, che consiste nell'effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni

specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati. Tali attività di accertamento possono essere svolte, ad esempio:

- direttamente, acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni dall'analisi della documentazione/informazioni già ricevute con la segnalazione;
- attraverso eventuali documenti integrativi richiesti al fine di circostanziare meglio la segnalazione;
- mediante il coinvolgimento di altre strutture interne all'amministrazione/ente o anche di soggetti specializzati esterni, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali che risultano necessarie per il caso di specie;
- tramite audizione di eventuali ulteriori soggetti interni/esterni.

Un riscontro alla segnalazione verrà fornito entro 3 mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento. L'intera procedura sarà gestita con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Il termine di 3 mesi non è perentorio. Può, infatti, verificarsi che alcuni accertamenti e analisi richiedano tempi maggiori. In questi casi, il riscontro alla persona segnalante assume un carattere interlocutorio ed è volto ad informarla circa lo stato di avanzamento dell'istruttoria da parte del Gestore e/o delle attività che quest'ultimo intende svolgere.

All'esito dell'istruttoria il Gestore potrà decidere di archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni oppure potrà rivolgersi agli organi/funzioni interne ed esterni competenti per i relativi seguiti (es. Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto, Ufficio procedimenti disciplinari, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, Dipartimento della Funzione pubblica).

In ogni caso, si precisa che al Gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria.

Inoltre, si chiarisce che motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione sia inviata, contestualmente, a più soggetti all'interno dell'Ente, la segnalazione deve essere considerata alla stregua di una segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente e, quindi, inoltrata al Gestore entro 7 giorni ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.lgs. 24/2023. Pertanto, coloro ai quali non compete ricevere tali segnalazioni dovranno trasmettere le stesse, entro sette giorni dal ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

5.2 Il canale esterno

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno attivato presso l'ANAC.

Il segnalante, tuttavia, può rivolgersi al canale esterno solo in presenza di alcune condizioni e cioè se al momento della presentazione della segnalazione:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato, ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
 - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A tale scopo l'ANAC sta predisponendo un'apposita piattaforma informatica di segnalazione. Per ottenere maggiori e più specifiche istruzioni in merito e per accedere al servizio è possibile consultare la pagina dedicata del sito ANAC ([Whistleblowing – www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

5.3 Il canale di divulgazione

Il d.lgs. n. 24/2023 ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con questo canale le informazioni circa le violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. In questa categoria sono ricompresi anche i *social network* (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram), i quali costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto. La protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'amministrazione non ha dato riscontro ad una segnalazione interna indicando le misure previste o adottate per dare seguito alla stessa nei termini previsti e sia stato adito anche il canale esterno, ma l'ANAC, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono

giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica, in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica, poiché, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

In caso di divulgazione pubblica, se il soggetto rivela volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il segnalante. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, un pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

6. Tutela della riservatezza

La tutela della riservatezza costituisce il presupposto perché il segnalante non sia esposto ad azioni discriminatorie ed è garantita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni.

Le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

Viene, inoltre, garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della

formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; note di merito o referenze negative; misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o un trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine; danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il Decreto Legislativo 24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Ulteriori forme di tutela della riservatezza saranno meglio precisate in seguito, in particolare per quanto riguarda l'ambito dei procedimenti disciplinari, e si rimanda *medio tempore* a quanto previsto dall'art. 12 D.lgs. 24/2023.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 ss. del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

7. La gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal Gestore e dall'ufficio di supporto.

Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

L'informativa completa circa la gestione dei dati personali è rinvenibile al seguente link:

<https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/altri-contenuti/privacy/>

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza
dr. Giampaolo Giunta

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 21/11/2024 17:05:10

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 25/11/2024 17:25:13

NOME: ROBERTO DIPIAZZA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 26/11/2024 10:03:19